

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA (SIMEU)

Società Scientifica dei Medici d'Urgenza, Pronto Soccorso, Emergenza Territoriale e delle Catastrofi

SEZIONE EMILIA ROMAGNA (SIMEU ER)

In ottemperanza all'articolo 22 dello statuto SIMEU e dell'articolo 18 del regolamento di attuazione dello statuto sociale di SIMEU, nell'Assemblea regionale appositamente convocata in data 27 marzo 2025 è stato approvato con maggioranza semplice il regolamento regionale della sezione SIMEU Emilia – Romagna (SIMEU ER). Il testo era stato redatto e riveduto nelle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale (CDR) Emilia – Romagna tenutesi in data 23 ottobre 2024 e 5 marzo 2025. Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale SIMEU in data 5 aprile 2025.

Articolo 1. Finalità del Regolamento

Il presente regolamento fornisce un chiarimento all'applicazione delle norme dello Statuto nazionale, di cui segue le indicazioni, ed a disciplinare lo svolgimento delle attività a livello della Sezione regionale Emilia - Romagna.

Articolo 2. Organizzazione Regionale

La SIMEU, allo scopo di coinvolgere maggiormente i Medici e gli Infermieri che operano nei Servizi di Emergenza-Urgenza e nel conseguimento delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto, si articola in Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali devono essere costituite nelle Regioni e Province Autonome con un numero di Soci non inferiore a dieci: quando tale consistenza numerica non è raggiunta o non vi sono le condizioni per costituire, anche temporaneamente, una Sezione Regionale, i Soci devono costituire insieme a una Regione contigua una Sezione Interregionale.

Le Sezioni Regionali rappresentano il necessario tramite tra le attività di livello nazionale e le esigenze delle realtà locali, considerate le molteplici peculiarità tecnico organizzative delle strutture dedicate al sistema delle emergenze medico sanitarie e le necessità prioritarie della formazione permanente del personale.

A tale scopo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza SIMEU Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), viene nominato un Coordinatore delle Regioni, anche tra i non eletti in CDN.

Le Sezioni Regionali sono di norma costituite dai Soci operanti nel territorio regionale di riferimento.

Articolo 3. Scopi della Società

Con riferimento all'Articolo 4 dello Statuto nazionale SIMEU, come da atto notarile del 27 aprile 2023, si identificano alcune attività prioritarie volte al raggiungimento degli scopi fondamentali della società.

La SIMEU ER:

- promuove e realizza la formazione permanente e l'addestramento dei Soci, dei professionisti e dei laici che operano nel campo delle emergenze - urgenze e delle catastrofi mediante corsi di formazione e aggiornamento realizzati in proprio o in collaborazione con altre Società Scientifiche italiane e straniere; i soci che hanno idonee capacità di istruttori, certificate dalla SIMEU o da Società Scientifiche collegate, sono tenuti a contribuire prioritariamente alla realizzazione dei Corsi organizzati dalla SIMEU direttamente o in convenzione. La formazione deve essere condotta tramite corsi di formazione in presenza, a distanza (FAD), journal club, eccetera, nelle modalità stabilite dal CDR;
- promuove e realizza la pubblicazione di studi scientifici a carattere regionale;
- promuove e stimola attivamente la collaborazione con le Università regionali per quanto riguarda i percorsi di formazione medica ed infermieristica;

- organizza il Congresso Regionale, con cadenza quantomeno biennale (preferibilmente annuale), attribuendone la responsabilità gestionale, organizzativa ed economica al CDR che ne fissa le priorità scientifiche ed organizzative avvalendosi della collaborazione della segreteria SIMEU nazionale e del CDN;
- provvede al mantenimento ed aggiornamento del sito internet (<https://simeuer.wordpress.com/>) e dei canali social della sezione regionale societaria per consentire una comunicazione idonea tra i Soci e la struttura organizzativa, per rendere disponibile uno strumento specifico di aggiornamento scientifico e per costituire un osservatorio regionale permanente delle attività di emergenza urgenza in Italia e all'estero;
- collabora, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro con altre Società Scientifiche, Ordini professionali, Associazioni di Volontariato e Istituzioni al fine di migliorare la risposta sanitaria ad urgenze ed emergenze.

Articolo 4. Soci

La domanda di ammissione a Socio deve essere compilata online, contestualmente al pagamento della quota annuale, sul sito SIMEU Nazionale selezionando la sezione regionale di appartenenza. Il rinnovo della quota associativa deve essere regolato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. I Soci specializzandi, all'atto dell'iscrizione, devono autocertificare l'iscrizione alla Scuola di specializzazione. L'iscrizione è da considerarsi valida dopo l'approvazione del CDN.

I Soci ordinari sono invitati a:

- partecipare attivamente agli eventi societari a livello nazionale e regionale;
- partecipare all'attività di ricerca ed alle rilevazioni periodiche nazionali e regionali;
- promuovere e sostenere le linee di indirizzo societarie a livello delle singole realtà;
- presentare nuovi Soci;
- partecipare alle assemblee annuali nazionali e regionali, anche con delega.

Articolo 5. Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale sia ordinaria che straordinaria può essere convocata sia in presenza che online, oppure in entrambe le modalità. Su invito e comunque con il consenso del Presidente dell'Assemblea regionale possono seguire i lavori i dipendenti dell'Associazione, professionisti, consulenti, esperti, giornalisti.

L'Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata dal Presidente, con preavviso di non meno di quindici giorni e con apposita comunicazione via e-mail, recante l'ordine del giorno. Può essere convocata inoltre, in via straordinaria, dallo stesso Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con preavviso di dieci giorni.

È valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Socio. È presieduta dal Presidente che si avvale del Segretario che è tenuto a compilare il verbale. Questo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere custodito in apposito registro.

L'Assemblea regionale esercita i seguenti poteri;

- elegge il Consiglio Direttivo Regionale;
- individua gli obiettivi generali della vita associativa regionale e definisce i percorsi per il loro conseguimento, in sintonia con i deliberati nazionali;
- discute e approva le attività del Consiglio Regionale e il rendiconto economico-finanziario presentato annualmente dal Presidente;
- ai sensi dell'articolo 22 dello statuto SIMEU, delibera il Regolamento della Sezione Regionale.

Articolo 6. Elezioni di rinnovo del CDR

In caso di Assemblea elettiva per il rinnovo del CDR devono essere pubblicati sul sito della società il calendario, le modalità di voto, le modalità di presentazione delle candidature e la commissione elettorale regionale.

La Commissione elettorale regionale, nominata dal CDR almeno 4 settimane prima dell'Assemblea elettiva, è composta da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente; anche un socio eleggibile o un non socio possono ricoprire il ruolo di membro della Commissione. La Commissione, in collaborazione con la Segreteria nazionale, predispone il calendario elettorale e le modalità tecniche di espressione del voto, la pubblicazione sul sito www.simeu.it e verifica il diritto di voto da parte dei candidati almeno una settimana prima dell'Assemblea elettiva.

Le candidature sono libere e i tempi di presentazione delle domande definiti dalla Commissione elettorale. Le candidature devono essere presentate via e-mail alla Commissione Elettorale (attraverso l'invio alla Segreteria nazionale) con indicato nell'oggetto "candidatura elezioni regionali SIMEU ER" e la carica sociale per la quale viene inviata la candidatura (Consigliere Medico, Consigliere Coordinatore dei Medici Specializzandi, Consigliere Infermiere) allegando il curriculum vitae e il programma elettorale. Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 23:59 del giorno riportato sul Verbale della Commissione Elettorale. Verificata la regolarità da parte della Commissione elettorale, le candidature verranno pubblicate sul sito nazionale www.simeu.it entro la settimana precedente l'inizio delle elezioni. Non saranno accettate le candidature non conformi rispetto a quanto indicato. La Segreteria nazionale provvede alla pubblicazione sul sito www.simeu.it delle candidature almeno una settimana prima dell'Assemblea regionale elettiva.

La quota associativa deve essere regolarizzata provvedendo al pagamento in ogni caso entro e non oltre la data di pubblicazione delle candidature sul sito SIMEU.

Per votare, il Socio dovrà collegarsi al portale SIMEU www.simeu.it, autenticandosi con il proprio Username e la relativa Password, generata automaticamente al momento della prima registrazione e modificabile a richiesta dell'interessato.

Qualora la propria User ID e/o la Password di accesso non fossero note o fossero state smarrite sarà possibile recuperarle utilizzando la funzione "Password dimenticata?", disponibile sulla Home Page del sito. Le credenziali di accesso verranno contestualmente inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Socio, cioè quello riportato nella scheda personale di registrazione. Qualora il Socio non riuscisse a recuperare la propria User ID e Password, potrà rivolgersi alla Segreteria nazionale (contatti www.simeu.it), potrà altresì verificare la propria posizione associativa, i dati della propria scheda e la correttezza dell'indirizzo e-mail.

In considerazione dell'utilizzo del "voto online" non è previsto alcuno strumento di "delega".

Tutti i Soci Medici ordinari, Medici Specializzandi e Infermieri con anzianità associativa di almeno un anno e un giorno dalla data di inizio delle votazioni hanno diritto al voto passivo. Hanno diritto al voto attivo tutti i Soci Medici ordinari, Medici Specializzandi e Infermieri con anzianità associativa di almeno sei mesi e un giorno dalla data di inizio delle votazioni. L'anzianità associativa è certificata esclusivamente dal ricevimento via e-mail della tessera personale e della ricevuta del pagamento. Il socio Medico, Medico Specializzando e Infermiere, già iscritto negli anni precedenti dovrà risultare in regola con il versamento della quota associativa nell'anno in cui si tengono le votazioni.

Su ogni scheda, il numero delle preferenze espresse per i Consiglieri Soci Medici ordinari ed Infermieri dovrà rispettare il vincolo dei 2/3 rispetto alle cariche da eleggere, anche in caso di un numero di candidati

inferiori rispetto alle cariche disponibili; può essere espressa una sola preferenza per la carica di Medico Specializzando.

I soci Medici ordinari potranno esprimere le preferenze per i soli Consiglieri soci Medici ordinari, i soci Specializzandi potranno esprimere le preferenze sia per le candidature dei Consiglieri soci Specializzandi che dei soci Medici ordinari, mentre i soci Infermieri le preferenze per l'elezione dei soli Consiglieri regionali Infermieri.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente della commissione elettorale proclama gli eletti e cura la stesura del verbale.

Il verbale delle operazioni di voto deve contenere:

- luogo, data, orario;
- elenco nominativo dei componenti della Commissione elettorale, incluso il Presidente;
- modalità di voto adottate;
- elenco ufficiale dei Soci aventi diritto al voto attivo e passivo;
- risultato delle votazioni;
- firma del Presidente e degli altri componenti della Commissione.

Articolo 7. Consiglio Direttivo Regionale

È composto da un numero di 18 soci Consiglieri, di cui 14 Consiglieri Medici, 1 Consigliere Medico Specializzando e 3 Consiglieri Infermieri, ognuno con diritto di voto.

Il CDR è eletto dall'Assemblea Regionale dei soci ed è composto dal numero di Consiglieri stabilito dal Regolamento, approvato dall'Assemblea, che deve garantire la proporzionalità delle cariche e le modalità di nomina in conformità a quanto stabilito per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri possono essere rieletti per un secondo mandato, al termine del quale non sono immediatamente ricandidabili e rieleggibili. I componenti eletti del Consiglio Direttivo Regionale non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il CDR può essere revocato dall'Assemblea Regionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci votanti. Il Consigliere decade dalle proprie funzioni dopo 3 assenze consecutive non giustificate (giustificazione via email a Segretario e Presidente del CDR entro la data di svolgimento della assemblea del CDR stesso) dalle riunioni del CDR e, in ogni caso, dopo 6 assenze nell'anno solare.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo regionale: i Soci della Regione eletti nel CDN, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri, con parere consultivo.

Il CDR è validamente costituito con maggioranza dei suoi componenti e delibera con maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Regionale esercita le seguenti attività:

- elegge il Presidente Regionale, il Segretario, il Coordinatore degli Infermieri, ed eventualmente il Vice presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- formula il programma annuale delle attività secondo le linee programmatiche approvate dall'Assemblea e ne cura la realizzazione dando esecuzione agli obiettivi condivisi con l'Assemblea dei soci stessa;
- approva la relazione annuale delle attività e il rendiconto economico finanziario annuale;
- effettua funzione di osservatorio permanente delle strutture tecnico organizzative e degli organici del sistema delle emergenze medico sanitarie regionali;
- cura la formazione e l'addestramento permanente del personale;
- può nominare Gruppi di lavoro e Comitati tecnico-scientifici per problematiche di ricerca e di rapporti istituzionali di competenza regionale;
- delibera sulla costituzione dei Comitati e delle Commissioni Regionali;

- predisporre la relazione annuale ed il rendiconto economico-finanziario.

Articolo 8. Presidente Regionale

Convoca le Assemblee regionali ordinarie e può convocare Assemblee straordinarie. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo Regionale. Ha funzioni di Tesoriere regionale, che può delegare ad un Consigliere eletto, con approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.

Invia al CDN una relazione annuale sullo stato delle attività e il verbale dell'Assemblea annuale.

Il Presidente è sostituito a tutti gli effetti in caso di impedimento dal Vicepresidente (se nominato tra i consiglieri eletti) o dal Segretario; può delegare particolari funzioni di rappresentanza ai Consiglieri eletti.

Articolo 9. Segretario Regionale

Istituisce e coordina la segreteria regionale, opportunamente dotata di idonee strutture, anche informatiche.

Affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, quando non sia stato nominato un Vicepresidente.

Articolo 10. Tesoreria e Risorse Economico-Finanziarie

Le risorse finanziarie ed economiche a disposizione della Sezione regionale sono amministrate dal Presidente, che esercita la funzione di tesoriere.

Per la gestione finanziaria delle risorse, il Presidente si avvale della collaborazione della segreteria nazionale.

Le risorse economiche e finanziarie a disposizione delle Sezioni regionali sono costituite da:

- quota parte delle quote annuali di iscrizione alla SIMEU, fissata dal CDN;
- introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o da campagne di educazione e sensibilizzazione ai problemi delle emergenze-urgenze; gli introiti sono incassati da SIMEU nazionale e messi a disposizione delle Sezioni Regionali;
- introiti derivanti da ogni altra iniziativa consentita dalle normative di legge vigenti e non in contrasto con lo Statuto Nazionale e il presente regolamento nazionale.

Qualunque movimento economico della sezione regionale deve passare attraverso il tesoriere nazionale, pur rimanendo disponibili per la gestione della Sezione regionale le risorse stabilite.

I fondi regionali devono essere spesi preferibilmente entro l'anno solare in cui vengono accreditati oppure impegnati per l'anno solare successivo. In questo secondo caso, sarà cura del Presidente regionale inviare la comunicazione via e-mail al Tesoriere nazionale (mediante la Segreteria nazionale), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui vengono accreditati i fondi, contenendo la descrizione dettagliata del progetto e la data di svolgimento.

Per motivi finanziari e amministrativi saranno stornati tutti gli importi in attivo non utilizzati nell'anno in cui sono stati accreditati ed eventualmente non impegnati per progetti per l'anno successivo, secondo le modalità precedentemente descritte.

Articolo 11 - Regolamento della Sezione Regionale

Il presente regolamento deve essere aggiornato in caso di variazioni significative del regolamento nazionale per essere in linea con lo stesso. Il regolamento deve essere trasmesso per approvazione al CDN.

Bologna, 27/3/2025

Il Presidente, a nome del CDR

